

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5091 del 05/10/2022
Oggetto	D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. è INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA CERESA 10/A LOC. MASSA FINALESE, COMUNE DI FINALE EMILIA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5342 del 05/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. – INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA CERESA 10/A LOC. MASSA FINALESE, COMUNE DI FINALE EMILIA. (RIF. INT. N. 222/00664670361).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla **Determinazione n. 4015 del 11/08/2021** rilasciata a seguito di riesame ad Aimag S.p.A., avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, (punto 5.3b All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Ceresa n.10/A, Loc. Massa Finalese, Comune di Finale Emilia;

richiamate la **Det. n. 6486 del 21/12/2021** e la **Det. n. 881 del 23/02/2022** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata e la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

Vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 05/08/2022 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunta agli atti dalla scrivente con prot. 129997 con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali in merito alla gestione dei rifiuti, in particolare:

- modifica gestione platee di processo **punto 18 sezione D.2.8** dell'Allegato I, rendendo interscambiabili tra di loro le sezioni 500 in cui è prevista esclusivamente la fase di biossidazione accelerata, 600 dedicata alla fase di biossidazione intermedia e 700 dedicata alla fase di stabilizzazione/maturazione, nella diverse fasi del processo descritte, essendo tutte dotate di platea insufflata e impianto di aspirazione delle arie esauste, garantendo la tracciabilità del rifiuto e tempi di permanenza previsti al punto D.2.8.6. Tale modifica non pregiudicherà il monitoraggio per il controllo del processo (previsto alla sezione D3.1.11), in quanto i controlli ed i parametri previsti per le varie fasi verranno monitorati distintamente a prescindere dalla sezione in cui avvengono;
- modifica del tempo di permanenza dei rifiuti nella sezione 200 previsto al **punto 16 della sezione D.2.8** prevedendo di poter mantenere in stoccaggio a fine giornata una porzione di miscela già pronta, fino ad un massimo di 30 tonnellate, per poter caricare il bunker di alimentazione del digestore già a partire dalle prime ore del mattino in attesa dei primi conferimenti"; essendo l'area aspirata per 24 ore, e garantiti i 5 ricambi/ora, non ci sarebbero problemi legati alla fuoriuscita di odori dal capannone di ricezione.
- inserimento nuovo punto di emissione E12 nella **sezione D.2.4** nell'elenco delle emissioni convogliate in quanto "nel locale laboratorio è necessario installare una stufa per eseguire alcune analisi su campioni di processo. La stufa consente di eseguire prove di essiccazione lavorando su una temperatura massima di 105°C, convogliando i fumi caldi di scarico verso l'esterno con l'aiuto di un aspiratore che ha una portata massima di 260 m/h.
- modifica quantitativi massimi stoccabili rifiuto ligneo celluloso previsti al **punto 4 della sezione D.2.8**, aumentando il quantitativo massimo stoccabile tritato e tal quale all'esterno, in quanto in quanto nella gestione ottimale del processo viene utilizzato più legno in miscelazione rispetto a quanto fatto in precedenza. In particolare il gestore chiede di poter:
 - a) utilizzare l'area attuale di stoccaggio, identificata in planimetria come sezione 300 (indicata come 1 in planimetria), come stoccaggio del rifiuto lignocellulosico tal quale e tritato per un quantitativo massimo pari a 650 ton (.2160 mc considerando un peso specifico del rifiuto pari a 0,3);

b) utilizzare un'ulteriore area per lo stoccaggio del rifiuto ligneo cellulosico tal quale e triturato, identificata in planimetria come sezione 300 (indicata come 2 in planimetria) e ubicata nel piazzale a ovest della tettoia del compost, sempre per un quantitativo massimo pari a 650 ton (2.160 m³ considerando un peso specifico del rifiuto pari a 0,3).

e di poter aggiungere l'attività di vagliatura a quella di triturazione del legno già autorizzata, e di poterla effettuare indifferentemente in entrambe le aree.

modifica della specifica capacità massima giornaliera delle 300 ton giorno di trattamento biologico indicata al **punto 2 della sezione D.2.8** considerando tale limite come capacità massima applicato solo ai rifiuti conferiti a trattamento biologico, considerando quindi i rifiuti conferiti in R03, e il rifiuto ligneo cellulosico avviato a processo in R03 a seguito della triturazione, escludendo quindi i rifiuti ligneo cellulosici ingressati in R13. I rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla gestione del verde sono legati a stagionalità, non sempre compatibili quindi con il limite giornaliero.

dato atto che il 10/06/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

richiamato il contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAAE di Modena - Unità Presidio Territoriale di Carpi pervenuto in data 05/10/2022 (recante prot. n. 162989) nel quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio delle modifiche richieste;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell’Allegato I all’AIA, in base a quanto riportato nella procedura Arpae I85006/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.0 del 19/04/2022 applicata dal 26/07/2022;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 4015 del 11/08/2021** e successive modifiche ad Aimag S.p.A., avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38, in Comune di Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, (punto 5.3b All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Ceresa n. 10/A, Loc. Massa Finalese, in Comune di Finale Emilia, come di seguito riportato:

a) **la Sezione D2.4** Emissioni in atmosfera dell'Allegato I dell'AIA, è integralmente sostituita dalla seguente:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 Sezione 200 (scarico, pretrattamento e alimentazione digestori) + Sezione 500 (bioossidazione accelerata)	PUNTO DI EMISSIONE E2 Sezione 200 (scarico, pretrattamento e alimentazione digestori) + Sezione 600 (bioossidazione intermedia) + Sezione 700 (stabilizzazione e maturazione)	PUNTO DI EMISSIONE E3 Sezione 800 (vagliatura)	PUNTI DI EMISSIONE E4 Sezione 1300 (miscelazione compost)
Portata massima Nmc/h	UNI 10169	55.000	55.000	40.000	20.000
Altezza minima m	---	1,8	1,8	10,5	2
Durata h/g	---	24	24	11	12
Odori UO/m ³	UNI EN 13275	300	300		300
Materiale particolato mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096			5	
Impianto di depurazione	---	Scrubber +biofiltro	Scrubber +biofiltro	Filtro a maniche	Scrubber +biofiltro
Frequenza Autocontrollo	---	Semestrale: UO*, NH ₃ , H ₂ S, metano, COT*	Semestrale: UO*, NH ₃ , H ₂ S, metano, COT*	Semestrale	Semestrale: UO*, NH ₃ , H ₂ S, metano, COT*

* misure da eseguire a monte e valle dei biofiltri stessi

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 Caldaia a metano (380 kW) emergenza/manutenzione cogeneratore (Sezione 1100(3))	PUNTO DI EMISSIONE E6 Torcia emergenza fermentatori (Sezione 1100(1))	PUNTO DI EMISSIONE E7 Motore cogeneratore* (Sezione 1100(3)) 781 KW	PUNTI DI EMISSIONE E8 Stazione di upgrading (Sezione 1100(2))
Portata massima Nmc/h	UNI 10169	504	1300 (ingresso torcia)	3.550	500
Altezza minima m	---	7,5	13,5	10,5	3
Durata h/g	---	emergenza	emergenza	24	24
Tenore di Ossigeno	---	---	---	5%	3%
Temperatura di combustione °C	---	---	---	---	850
Materiale particolato mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	--	--	130	2
NOx (ossidi di azoto come NO ₂) mg/Nm ³	UNI EN 14792:2017; ISTIS AN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	--	--	500	200
CO mg/Nmc	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	--	--	650	100
Carbonio Organico Totale COT mg/Nm ³	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	--	--	--	20
Impianto di depurazione	---	--	--	Catalizzatore ossidante	Post combustore termico
Frequenza Autocontrollo	---	--	--	Annuale portata, NOx, CO, COT	Annuale portata, NOx, CO, COT, polveri, SOx

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E9 - E10 Valvole di sicurezza (Sezione 1100(1))	PUNTO DI EMISSIONE E11 Torcia emergenza secondaria (Sezione 1100)	PUNTO DI EMISSIONE E12 stufa locale laboratorio*
Portata massima Nmc/h	UNI 10169	307	650 (ingresso torcia)	260
Altezza minima m	---	7	8	3
Durata h/g	---	emergenza	emergenza	24/settimana

*Rif. prescrizioni 3 e 4 comunicazione messa in esercizio e messa a regime

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui

ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (E12) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia;
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi

che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, i risultati dell'unico prelievo con la misurazione della portata. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae-SAC di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.
8. L'aria della Sezione 200 deve essere aspirata con un doppio sistema: uno all'altezza di 3-3,5 m, e l'altro a soffitto.
9. Dal capannone Sezione 200 (ricezione e pretrattamento) e 200 (1) (carico bunker alimentazione fermentatori) devono essere costantemente estratti 36.000 m³/h di aria che saranno insufflati nelle platee di bioossidazione accelerata della Sezione 500 (con una tolleranza del 10%).
10. Dal capannone della Sezione 700 devono essere costantemente estratti 31.000 m³/h di aria che saranno insufflati nelle platee di bioossidazione intermedia della Sezione 600 (con una tolleranza del 10%). Si precisa che l'aspirazione di 31.000 m³/h dalla sezione 700 e di conseguenza i ricambi/ora richiesti, sono garantiti dalla presenza di 5 ventilatori da 12.000 m³/h ognuno, che insufflano aria nella sezione 600, ma anche da un ventilatore assiale da 40.000 m³/h che aspira l'aria dalla 700 e la immette direttamente nel capannone 600 a soffitto ; questo sistema viene utilizzato nel caso in cui non entrino in funzione le ventole di insufflazione (ad esempio quando non è necessario insufflare aria perché il materiale in platea non ne necessita) ma in questo modo si garantisce ugualmente l'aspirazione dalla sezione 700 e l'aria immessa nella 600 viene poi convogliata al biofiltro E2.
11. Da entrambe le Sezioni 500 e 600 deve essere mantenuta l'aspirazione di 49.500 m³/h (con una tolleranza del 10%).

12. La portata di aria estratta dalle varie sezioni di lavorazione non può scendere al di sotto di un valore che garantisca di mantenere, all'interno degli ambienti di lavoro, il numero di ricambi ora secondo la seguente tabella:

Sezione lavorazione	n. ricambi/h
Sezione 200 + 200 (1)	5
Sezione 1300	5
Sezione 500	5
Sezione 600	5
Sezione 700	2
Sezione 800	4

13. Il biofiltro a presidio della emissione E4 deve essere dotato di torre di umidificazione ad acqua, analogamente ai biofiltri E1 ed E2, per una corretta umidificazione delle arie odorose in ingresso al dispositivo di abbattimento degli odori.
14. I biofiltri generanti le emissioni E1, E2 ed E4 dovranno essere realizzati mediante almeno n°2 sezioni indipendenti e singolarmente escludibili. La sostituzione dei letti biofiltranti deve essere condotta in modo da determinare la fermata (per il minor tempo possibile) di 1 solo modulo di biofiltro per volta; l'esercizio a regime ridotto e da considerarsi una condizione temporanea e limitata nel tempo.
15. Il materiale biofiltrante deve essere sostituito ogni 36 mesi (a decorrere dal 01/01/2015) salvo preventiva richiesta di proroga motivata da parte del gestore e successivo nulla osta da rilasciato da Arpae di Modena.
16. La sostituzione dei letti biofiltranti deve essere eseguita sempre in periodi in cui sia meteorologicamente limitata la diffusione di odori (stagione invernale).
17. Nel caso dagli autocontrolli risultassero valori di emissioni anomali, la sostituzione del supporto biofiltrante deve essere anticipata rispetto alla normale scadenza.
18. La data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri devono essere comunicati con almeno 15 giorni di anticipo a Comune di Finale E. ed Arpae di Modena. Anche il termine dei lavori di manutenzione ai biofiltri (registrazione di avvenuta manutenzione) deve essere comunicato agli Enti sopra indicati.
19. In assenza di un adeguato sistema di copertura dei biofiltri, per un miglior controllo gestionale dei parametri di funzionalità degli stessi, tra cui l'umidità del letto filtrante, devono essere utilizzati i seguenti sistemi di controllo per ogni biofiltro:
- registratore in continuo del ΔP del letto filtrante;
 - registratore in continuo dell'umidità dell'aria in ingresso al biofiltro, dopo lo scrubber;
 - registrazione in continuo del funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro;
20. Il valore limite di emissione delle sostanze odorigene per tutti i biofiltri è fissato in 300 UO/m³ a.
21. Al fine di ottenere dati rappresentativi dell'emissione dei biofiltri è necessario effettuare più campionamenti in diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. Più nel dettaglio: la superficie campionata mediante l'ausilio della cappa statica deve essere circa l'1%

della superficie emissiva totale con, a prescindere dalla superficie emissiva, un minimo di 3 e un massimo di 10 campioni (ad esempio: su un biofiltro con una superficie di 500 m² potranno essere prelevati un totale di 5 campioni in 5 diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie del biofiltro stesso).

22. La torcia deve consentire lo svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi di biogas in un periodo non superiore a 5 – 6 ore; tale impianto dovrà essere dotato di collegamento alla rete di gas metano per poter consentire la combustione ottimale anche di eventuale biometano non conforme (generalmente nelle fasi di avviamento dei digestori anaerobici).
23. L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento dell'impianto di upgrading o di manutenzione dell'impianto.
24. Sono presenti due torce di emergenza, una in soccorso all'altra. Le torce presenti devono rispondere quanto a caratteristiche tecniche e di funzionamento alle specifiche richieste per le discariche (D.Lgs. 36/03 e s.m.) ed essere dotate di contatore che ne monitori l'attività nonché il flusso di biogas / biometano combusto. La combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: Temperatura >850°C, concentrazione di ossigeno >=3% in volume e tempo di ritenzione >= 0.3secondi.
25. Qualora siano frequenti gli sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure le situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato, deve essere previsto un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare. Tale trattamento si rende necessario in quanto la fuoriuscita di biogas, anche in piccole quantità, potrebbe risultare particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno.
26. Ogni ventilatore di mandata deve essere dotato di un contatore non azzerabile;
27. Per ognuno dei contatori installati devono essere annotate le ore di funzionamento su apposito registro tenuto a disposizione dell'autorità di controllo.
28. La ditta deve provvedere alla periodica umidificazione superficiale del letto soprattutto nelle stagioni secche.
29. il gestore è tenuto a mantenere le condizioni ottimali di umidità dei biofiltri.
30. Le operazioni di triturazione dei rifiuti lignocellulosici devono essere condotte senza sviluppo di polveri attraverso bagnatura del materiale.
31. Sul post combustore dovranno essere installati i seguenti sistemi di controllo:
 - misuratore con registrazione grafica in continuo della temperatura della camera di combustione, ora e data;
 - i sistemi di registrazione dovranno funzionare in modo continuo (anche durante la fermata degli impianti di abbattimento);
 - le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno;
 - ogni interruzione del sistema di filtrazione dovuto a malfunzionamenti / anomalie /manutenzioni, deve essere annotato nella apposita sezione del registro degli autocontrolli.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

32. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
33. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

34. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

35. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto

dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

36. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.
37. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

EMISSIONI DIFFUSE

38. Il contenimento delle emissioni diffuse polverulente deve essere una priorità del gestore, da attuarsi anche durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e nello stoccaggio degli stessi.
39. Deve essere previsto una periodica manutenzione delle strutture (finestrature, portoni, ecc) al fine di evitare le emissioni diffuse.

b) la **prescrizione 2 della Sezione D2.8** gestione dei rifiuti dell'Allegato I dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

2. È ammessa la prosecuzione dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi (punto 5.3b All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima giornaliera di trattamento biologico pari a 300 tonnellate. Relativamente ai rifiuti lignocellulosici, dovrà essere sempre possibile risalire ai quantitativi giornalieri di rifiuti gestiti in R3 e in R13 per verificare il rispetto fissato per lo stoccaggio istantaneo.

c) le **prescrizioni 4 e 5 della Sezione D2.8** gestione dei rifiuti dell'Allegato I dell'AIA, sono sostituite dalle seguenti:

4. le modalità di stoccaggio provvisorio ed i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente per i rifiuti ingresso ritirati da terzi (destinati all'operazione R3 all'interno dell'installazione) sono le seguenti:

Tipo di rifiuto	Codice EER	Modalità di stoccaggio	Quantitativo massimo istantaneo autorizzato		Quantità massime annuali autorizzate
			m3	t	t/a
FORSU	200108 200302	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200	375	300	42000
Scarti agroindustriali	020203 020304 020501 020601 020701 020702 020704	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200			800
Fanghi	020201 020204 020301 020305 020403 020502 020603 020705 030302 190604 190606	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200			200
Rifiuti ligneocellulosici tal quali e triturati *	020103 030101 030105 030301 191207 200138 200201	Piazzale scoperto in c.a (sezione 300/1)	2160	650	7000
		piazzale scoperto a ovest della tettoia del compost (sezione 300/2)	2160	650	
TOTALE			4695	1600	50000

*Relativamente ai rifiuti lignocellulosici, dovrà essere sempre possibile risalire ai quantitativi giornalieri di rifiuti gestiti in R3 e in R13 per verificare il rispetto fissato per lo stoccaggio istantaneo.

5. non è ammesso lo stoccaggio e il trattamento in ambiente esterno non confinato dei materiali ritirati, fatto salvo lo stoccaggio, la vagliatura e la riduzione volumetrica dei rifiuti ligneocellulosici.

L'attività di vagliatura e triturazione potrà essere effettuata in entrambe le due aree (piazzola 300/1 e piazzola 300/2).

c) **la prescrizione 16 della Sezione D2.8** gestione dei rifiuti dell'Allegato I dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

Lo stoccaggio dei rifiuti all'interno della sezione 200 deve essere condotto con modalità e mezzi tali da evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto. La giacenza dei materiali deve essere limitata nel tempo, e comunque non oltre il termine della giornata lavorativa in modo tale da evitare possibili fenomeni di autocombustione e degradazione anaerobica;

La zona dedicata allo stoccaggio della miscela già pronta dovrà essere identificata e avere la capacità massima di 30 t.

d) **la prescrizione 18 della Sezione D2.8** gestione dei rifiuti dell'Allegato I dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

La biossidazione accelerata, la biossidazione intermedia e la fase di stabilizzazione/maturazione sono consentite nelle aree "sezione 500", "sezione 600" e "sezione 700" su platea impermeabilizzata ed in ambiente confinato ed aspirato (come individuato dalla planimetria 3D aree stoccaggio rifiuti e materie prime datata 02/08/2022) in modo intercambiabile. Per rendere agevoli i controlli svolti dagli Enti di ispezione, le diverse fasi del processo dovranno essere sempre rese facilmente individuabili.

D e t e r m i n a i n f i n e

- di stabilire che il presente atto ha la medesima validità della Det. n. 4015 del 11/08/2021 e ss.mm. (12/08/2033 in caso di mantenimento della certificazione ISO 14001, oppure, 12/08/2031);
- di stabilire che è fatto salvo il disposto della Det. n. 4015 del 11/08/2021 e ss.mm. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione al Comune di Finale Emilia e alla Ditta Aimag S.p.A., tramite il SUAP dell'Unione Area Nord sezione di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.